

Struttura: **AREA URBANISTICA** Servizio/Progetto/Area **Servizio Sportello Unico Edilizia** Tel. Referente 7953395

DEBITO N. <u>3</u> (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)	Capitolo _____ Intervento _____	debito originatosi (contrassegnare con “X”)		imputazione debito (contrassegnare con “X”)			
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale		
			<b>X</b>	<b>X</b>			
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Ricorso avverso inefficacia SCIA 1467 del 29/12/2014						
Qualificazione sintetica delle cause	<input type="checkbox"/> Spese di giudizio <input type="checkbox"/> Somma Urgenza	<input type="checkbox"/> Risarcimento danni da _____	<input type="checkbox"/> Spese di personale lettera “e” <input type="checkbox"/> Spese di personale da sentenza esecutiva (lettera “a”)	<input type="checkbox"/> Rimborso <input type="checkbox"/> Altro (precisare): _____			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera _____ dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). <i>[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].</i>	La Sentenza Tar Campania (IV Sezione) n.645/20 compensa le spese e condanna il Comune di Napoli al pagamento del contributo unificato.						
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	D'ALTERIO AUGUSTO – LANCIA ADELAIDE						
CREDITORE	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____						
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Sen. Tar Campani (IV Sezione) n.645/20		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale  n. <u>141411</u> del <u>17/02/2020</u>				

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

VISTO: L'Assessore a \_\_\_\_\_

Giugno

SOLO SU RICHIESTA

V. 19.02.20



COMUNE DI NAPOLI  
DIPARTIMENTO AVVOCATURA

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

Prot. n. PG/2020/141411

Napoli, li 17/02/2020

Al Servizio Sportello Unico Edilizia  
e p.c. Al Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizi  
" " " Al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio  
" " " Al Servizio DGPenale Avv. Irollo  
" " " Al Servizio Difesa Giuridica Civile

OGGETTO: Fascicolo n. AM/35866-35866/D - ALTERIO Augusto e LANCIA Adelaide  
- Sentenza Tar Campania n. 645/20. (Accoglie).

Per quanto di competenza si trasmette copia della sentenza indicata in oggetto emessa dal T.A.R. Campania Sez.IV su ricorso prodotto da ALTERIO Augusto e LANCIA Adelaide C/ Comune di Napoli, avverso la nota PG/2015/412699 del 22/5/2015 con la quale si comunica l'inefficacia della SCIA prot.n.1467 del 29/12/2014 relativa ai lavori di restauro e risanamento conservativo alla struttura in legno del tetto e opere di finitura del sottotetto, nonché la eliminazione della sporgenza al primo piano e conseguenti lavori sulla facciata e all'interno dell'immobile sito alla via G.B.Vela,88 denominata Villa Letizia, per la realizzazione di un bagno, e di tutti gli atti connessi e consequenziali

Lo scrivente Servizio, in esecuzione di quanto statuito dall'art. 7 del Regolamento di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 348 del 5/5/16, farà successivamente pervenire parere di accettazione o di appello al Consiglio di Stato.

Si ricorda che, in attuazione della menzionata delibera n. 348 del 5/5/16, codesto Servizio dovrà provvedere alla eventuale predisposizione della delibera di accettazione.

In ogni caso, quanto al contributo unificato considerato che il Comune di Napoli è parte soccombente nel giudizio in questione, riceve applicazione il disposto di cui all'art. 13 comma 6 bis del DPR 115/02, a mente del quale "L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio"; pertanto, sebbene il TAR abbia compensato le spese di giudizio, codesto Servizio dovrà provvedere alla predisposizione degli atti necessari all'eventuale pagamento del relativo importo che, dovrà essere liquidato e corrisposto solo a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato, il quale, in particolare, dovrà comprovare di averlo effettivamente versato.

Avvocato incaricato della causa: Avv. Ricci Bruno - Tel. 0817954702.

ALL/1

L'Is. Direttivo  
M. Carboni

NAPOLI  
TRAMONTANO

19/2/2020

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

Tel. 081 7954666 - 7954675 - 7954651 - 7954697 - 7954667 - Fax 0817954703

(Cod. Prot. Inf. 20-1-0-0-0)

(PEC:avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it)



35866/B  
Pizzi

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**Napoli**  
**SEZIONE QUARTA**

**Avvocato Difensore:**

Cuomo Annalisa  
Pulcini Anna  
Furnari Anna Ivana  
Carpentieri Eleonora  
Ricci Bruno  
Pizza Giacomo  
Romano Gabriele  
Accattatis Chalons D'Oranges Barbara  
Andreottola Antonio  
Crimaldi Bruno

**Presso:**

Avvocatura Municipale Na Comune Napoli  
Piazza Municipio 80100 Napoli Tel Fax

**Avviso di pubblicazione di sentenza**

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 11/02/2020 con il n. 645/2020 ed esito: **Accoglie.**

**Numero Registro Generale: 4703/2015**

Parti	Avvocati
ALTERIO AUGUSTO, ed altri	Riccardi Giovanni

**Contro:**

Parti	Avvocati
Comune Di Napoli, ed altri	Accattatis Chalons D'Oranges Barbara Andreottola Antonio Crimaldi Bruno Cuomo Annalisa Pizza Giacomo Pulcini Anna Ricci Bruno Carpentieri Eleonora Furnari Anna Ivana Romano Gabriele

COGLIE

Napoli, li' 12/02/2020

l'operatore amministrativo

Pubblicato il 11/02/2020

N. 00645/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 04703/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4703 del 2015, proposto da Augusto Alterio, Adelaide Lancia, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Riccardi, con domicilio digitale come da PEC registri del Ministero della Giustizia;

*contro*

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, domiciliato come da PEC registri del Ministero della giustizia e presso la sede dell'avvocatura municipale, in Napoli, piazza Municipio, pal. San Giacomo; Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. di Napoli e Prov., in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Giovanna Abete, Anna Maria Sodano, Filidei Catalano, Luigi Sodano, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Rispoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Trieste e Trento 48;

*per l'annullamento*

della nota prot. n. pg/2015/412699 del 22.5.2015, con cui il Comune di Napoli ha comunicato l'inefficacia della D.I.A. n. 1467/2014 del 29.12.2014 relativa ai lavori di restauro e risanamento conservativo di un immobile sito in Napoli alla via Gianbattista Vela n. 88 (immobile denominato 'Villa Letizia', già dichiarato di particolare interesse storico artistico ai sensi dell'art. 1 L. 1089/1939);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e della Soprintendenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1 – Augusto Alterio e Adelaide Lancia (parte ricorrente) impugnano la nota n. 412699 del 22.05.2015 con cui il Comune di Napoli ha comunicato l'inefficacia della D.I.A. n. 1467/2014 del 29.12.2014 relativa ai lavori di restauro e risanamento conservativo di un immobile sito in Napoli alla via Gianbattista Vela n. 88 (immobile denominato 'Villa Letizia', già dichiarato di particolare interesse storico artistico ai sensi dell'art. 1 L. 1089/1939).

I lavori, in particolare, consistevano *“nel rifacimento della struttura in legno del tetto di copertura e nelle opere di finitura del sottotetto nonché nell'eliminazione della superfetazione al piano primo e conseguente lavori sulla facciata e all'interno dell'unità*

*immobiliare sita al piano primo per la realizzazione di un nuovo locale da adibire a bagno”.*

Il provvedimento si è fondato su una “lieve” difformità tra il progetto autorizzato dalla Soprintendenza con nota n. 11811 del 02.07.2010 e i lavori eseguiti e, inoltre, sulla pregressa esistenza di un ordine di demolizione (disposizione n. 186/A dell’8.8.2014). Per tali ragioni, infatti, la S.C.I.A. era ritenuta non conforme alle disposizioni di tutela dei beni culturali e all’art. 21 del regolamento edilizio.

## 2 - La parte ricorrente censura:

Ia) la violazione dell’art. 19 L. 241/1990, vigente *ratione temporis*, in quanto l’annullamento della D.I.A., una volta scaduto il termine che ne determina il perfezionamento, era limitato ai casi di pericolo per il patrimonio artistico e culturale ..., pericolo insussistente in rapporto alle lievi difformità censurate;

Ib) la violazione della medesima norma per non essersi ordinato di ricondurre l’intervento a conformità piuttosto che dichiararlo del tutto illegittimo;

IIa) La violazione di legge e l’eccesso di potere poiché non si è tenuto conto della sostanziale conformità dell’intervento a quello autorizzato della Soprintendenza (che, comunque, potrà ordinare l’adeguamento ulteriore dei lavori per l’eliminazione delle richiamate lievi difformità) e dovuto all’esito delle plurime ordinanze con cui il Comune ha ordinato l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza; la Soprintendenza, peraltro, non risulta aver adottato alcun provvedimento con implicito riconoscimento della legittimità dei lavori;

IIb) la violazione di legge e l’eccesso di potere per essersi illegittimamente richiamata la D.D. 186/A dell’8.8.2014, annullata dal T.A.R. con Sentenza n. 6755/2014.

3 – Si costituivano, mediante atto di intervento ad opponendum, i controinteressati indicati in epigrafe che eccepivano l’irricevibilità del ricorso poiché tardivo e argomentavano in merito all’infondatezza del ricorso chiedendone, comunque, il rigetto.

Il Comune di Napoli, parimenti, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che le difformità fossero ben maggiori.

4 a - Con ordinanza n. 4250/2019, il Tribunale: dichiarava l'inammissibilità dell'intervento ad opponendum per mancata notifica; dava atto che l'intervento avrebbe potuto essere effettuato anche successivamente non essendo maturate decadenze di sorta.

I controinteressati si costituivano, quindi, nuovamente con atto di intervento, ritualmente notificato, e ritualmente depositato in data 06.12.2019.

4 b - Con la medesima ordinanza, il Collegio evidenziava che:

-) i lavori di cui alla D.I.A. dichiarata inefficace sono consistiti *“nel rifacimento della struttura in legno del tetto di copertura e nelle opere di finitura del sottotetto nonché nell'eliminazione della superfetazione al piano primo e conseguente lavori sulla facciata e all'interno dell'unità immobiliare sita al piano primo per la realizzazione di un nuovo locale da adibire a bagno”*;

-) le difformità, stando a quanto afferma lo stesso provvedimento impugnato, sarebbero solo *‘lievi’*;

-) la Soprintendenza, dopo aver diffidato dall'eseguire le opere in commento (v. nota 2560/2015, in atti), ha autorizzato i soli lavori di messa in sicurezza in conformità al progetto già autorizzato con provvedimento n. 11811 del 02.07.2010 (v. nota 4663/2015);

-) il Comune di Napoli, nelle proprie difese, ha sostenuto che le difformità non siano, in realtà, minime e che si sia anche avviato un procedimento penale per sanzionare eventuali abusi.

Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale onerava il Comune e la Soprintendenza a produrre una documentata relazione nelle quali si evincessero:

a) la specifica indicazione delle opere, contemplate dalla D.I.A. annullata e, cionondimeno, prive dell'autorizzazione della Soprintendenza;

b) l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'Autorità tutoria in merito ai lavori effettuati dai ricorrenti.



I due enti producevano documentazione.

Dalla documentazione si evinceva che la Soprintendenza aveva, in sostanza, autorizzato le opere rilevando una sola difformità consistente nella diversa altezza di quota del saettone (nota n. 1524/2017). Inoltre, con relazione n. 14500 del 2019, la Soprintendenza sosteneva di aver rilevato che il tetto era realizzato in maniera *“non perfettamente aderente a quanto approvato”* e che, pertanto, era in corso di adozione il provvedimento di ripristino di cui all'art. 160 d.lgs. 42/2004.

5 – Nel merito, occorre perimetrare la materia del contendere; essa non comprende le eventuali ulteriori manomissioni dell'immobile “Villa Letizia”, di particolare interesse storico artistico (sottoposto a vincolo individuo giusto decreto dell'8.7.1999), ma solo le opere di cui alla S.C.I.A. del 29.12.2014 consistenti *“nel rifacimento della struttura in legno del tetto di copertura e nelle opere di finitura del sottotetto nonché nell'eliminazione della superfetazione al piano primo e conseguente lavori sulla facciata e all'interno dell'unità immobiliare sita al piano primo per la realizzazione di un nuovo locale da adibire a bagno”*.

Il Comune ha dichiarato la S.C.I.A. inefficace in quanto: sono state rilevate “lievi difformità” rispetto al progetto autorizzato dalla Soprintendenza; l'immobile era stato interessato da lavori edilizi abusivi, sanzionati con ordinanza di demolizione n. 186/2014; l'intervento non era risultato conforme alle prescrizioni di tutela dei beni culturali e contrasta con l'art. 21 del regolamento edilizio.

6 – Sennonché, gli atti di causa e l'istruttoria compiuta chiariscono che l'intervento di cui alla S.C.I.A. dichiarata inefficace è, in parte, volto a eliminare superfetazioni (vano bagno) su richiesta della stessa Soprintendenza (che ha approvato il relativo progetto) e, in altra parte, volto a eliminare un pericolo per l'incolumità pubblica relativo alla statica del tetto e del fabbricato (all. 6 prod. ricorrente; nota del Comune di Napoli del 3.01.2012). Inoltre, è pacifico che l'ordinanza di demolizione n. 186/2014 del Comune di Napoli

sia stata annullata da questo Tribunale amministrativo con Sentenza n. 6755/2014.

7 – Va detto che le uniche difformità, ad oggi, rilevate dalla Soprintendenza sono consistite nella diversa altezza di quota del saettone che interseca il monaco con inclinazione diversa da quella originaria (nota n. 1524/2017). La Soprintendenza medesima, peraltro, pur avendone dichiarato l'intenzione, non ha sanzionato neppure tale lieve difformità.

8 – L'esposizione che precede conforta le argomentazioni di parte ricorrente. La S.C.I.A. che è stata dichiarata inefficace è riferibile a opere richieste dalla Soprintendenza (eliminazione superfetazioni, ripristino dello stato originario) e dal Comune (messa in sicurezza del tetto); esse, quindi, sono state ritenute necessarie per il perseguimento degli interessi pubblici alla salvaguardia del valore storico-culturale dell'immobile e dell'incolumità pubblica.

Le difformità evidenziate rispetto ai progetti approvati dalla Soprintendenza sono, invero, "lievi", trattandosi di una differenza di quota che la Soprintendenza neppure ha ancora ritenuto di sanzionare autonomamente, come avrebbe potuto e come potrà fare in seguito.

L'inefficacia della S.C.I.A., quindi, è provvedimento palesemente sproporzionato (censura sub Ib) in quanto, in relazione alla descritta "lieve" difformità, si finisce con il rendere illegittimo un intervento eseguito in esecuzione di indicazioni provenienti dell'Autorità tutoria e dallo stesso Comune (censura sub IIa). L'intervento consiste, nella sua globalità, in un restauro del fabbricato che si vuole riportare alla condizione originaria rimuovendo le superfetazioni e consolidando il tetto.

Non v'è dubbio che, piuttosto che rendere inefficace la S.C.I.A., si sarebbe dovuto ordinare di adeguare lo stato di fatto a quello di progetto, rimuovendo le "lievi" difformità rispetto a esso.

Il provvedimento incorre, quindi, nei vizi di violazione del principio di proporzionalità e di difetto di istruttoria denunciati.

9 – Coglie parimenti nel segno l'argomento (censura sub IIb) per cui non è invocabile l'ordinanza comunale di demolizione n. 186/A del 2014 che è stata annullata, come descritto, da questo Tribunale che ha ritenuto una prioritaria competenza della Soprintendenza all'adozione delle sanzioni di cui all'art. 33 co. 3 del D.P.R. 380/2001.

La censura sub Ia) resta assorbita poiché il suo accoglimento non potrebbe dare alcuna ulteriore utilità al ricorrente.

10 – È bene precisare che le difformità da quanto assentito dalla Soprintendenza potranno essere autonomamente sanzionate mediante la riduzione in pristino o negli altri modi previsti dalla legge.

11- Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto quanto all'illegittimo e sproporzionato annullamento della S.C.I.A. La peculiarità della fattispecie, contraddistinta da lavori, comunque, non esattamente conformi a quanto autorizzato, induce alla integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- ) lo accoglie e, per l'effetto,
- ) annulla il provvedimento impugnato;
- ) compensa le spese di lite;
- ) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Luca Cestaro**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierina Biancofiore**